



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1434/4101 Sott. 72/E

Roma, 19/10/1998

LETTERA - CIRCOLARE

AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
LORO SEDI

AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998 – Rinnovo del certificato di prevenzione incendi – Chiarimenti.-

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito all'art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 relativo al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Al riguardo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione del citato disposto normativo e tenendo conto altresì delle finalità del regolamento, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1)- CONTROLLI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA PERIZIA GIURATA.

L'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 estende a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la procedura di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi già disciplinata dall'ex art. 4 della Legge n. 818/84 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Legge.

In fase di applicazione della Legge n. 818/84 furono forniti, con circolare MI.SA. n. 36 dell'11 dicembre 1985 – punto 15 – chiarimenti in merito ai controlli da effettuare al fine di garantire l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Detta circolare, i cui contenuti sono da ritenersi tuttora validi, distingue tra i controlli relativi a dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività, ed i controlli sull'efficienza di dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario **ciclo funzionale dell'attività e** finalizzati alla protezione attiva antincendi.

I primi (riguardanti ad esempio, i controlli di valvole di sovrappressione, limitatori di carico di serbatoi, elettrovalvole di sicurezza, etc.) rientrano tra gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 37/98 e devono formare oggetto della dichiarazione resa dal titolare dell'attività ai fini del rinnovo del certificato.

I controlli inerenti invece l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento critico) devono essere eseguiti da un tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/84 e resi sotto forma di perizia giurata, in quanto sostituiscono gli accertamenti che, in caso di sopralluogo, vengono eseguiti dal personale VV.F.

Pertanto i controlli oggetto di perizia giurata devono riguardare esclusivamente la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio nonché il corretto funzionamento di dispositivi e/o sistemi, funzionalmente connessi ai suddetti impianti.

2)- DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO IV DEL D.M. 4 MAGGIO 1998, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.

Si forniscono chiarimenti sull'applicazione della procedura di cui all'art. 2, comma 11, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 (G.U. n. 142 del 20 giugno 1998), alla dichiarazione di cui sopra. Il suddetto disposto di Legge recita: "... la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15."

Ciò premesso poiché la dichiarazione di che trattasi costituisce parte integrante della domanda, la stessa, ai sensi della citata normativa, non è soggetta ad autenticazione secondo le procedure previste dall'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando l'istanza, contenente la dichiarazione sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo della pratica.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(FIADINI)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 03/4101 Sott. 72/E

Roma, 05/02/1999

LETTERA - CIRCOLARE

AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
LORO SEDI

AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37 – Istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presentate in data successiva alla scadenza.

Come noto l'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n° 37 disciplina il procedimento per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi le cui modalità sono state ulteriormente precisate dall'art. 4 del D.M. 4 maggio 1998.

Il procedimento è avviato presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, territorialmente competenti, da parte degli interessati che sono tenuti a presentare richiesta in carta legale, dichiarazione del titolare dell'attività attestante che non è mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del Certificato, perizia giurata relativa all'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio, attestazione di avvenuto pagamento.

Sempre l'art. 4 del citato DPR 37/98 specifica che l'istanza di rinnovo deve essere presentata al Comando "in tempo utile e comunque prima della scadenza del Certificato..."

E' stato sollevato da più parti il quesito sulle procedure da adottare nel caso di istanze di rinnovo del CPI presentato in data successiva alla scadenza del medesimo.

In merito è stato interessato l'Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio in questione ha rilevato che la disposizione prevista all'art. 4 del DPR 37/98 non contiene alcun riferimento alla normativa cui assoggettare i casi di ritardo e pertanto, tenendo conto delle finalità del regolamento, ha ritenuto che i Comandi possono procedere al rinnovo del Certificato, secondo le procedure stabilite nell'art. 4 del DPR 37/98, anche nei casi in cui l'istanza sia prodotta oltre il termine di scadenza. L'Ufficio interpellato ha precisato altresì che ricade nell'ambito dell'attività l'aver proseguito l'esercizio della stessa in assenza del Certificato di prevenzione Incendi in corso di validità.

Quanto sopra precisato viene portato a conoscenza delle SS.LL. per norma, tenendo presente che i Comandi Provinciali nel procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi non potranno dare una data retroattiva.



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Divisione I - Uff. Prevenzione
Prot. n° 40573 del 27/03/2000

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili
Commerciali, Artigianali e Industriali
Piazza Viminale
ROMA

All'Ispettorato Regionale per i VV.F.
per il Lazio
Viale del Ciclismo, 19
00144 Roma

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi –
Quesito -.

Con nota prot. n° P 1363/4147 sott. 4 del 16/12/99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l'accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, stante la diffusione nei centri storici della tipologia edilizia con porticati, si richiede se le suddette considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività.

In particolare, si chiede se nel caso di alberghi o locali di pubblico spettacolo siano ammissibili gli ingressi e/o le uscite sotto porticato.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Divisione I - Uff. Prevenzione
Prot. n° 40513 del 27/03/2000

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili
Commerciali, Artigianali e Industriali
Piazza Viminale
ROMA

All'Ispettorato Regionale per i VV.F.
per il Lazio
Viale del Ciclismo, 19
00144 Roma

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi –
Quesito -.

Con nota prot. n° P 1363/4147 sott. 4 del 16/12/99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l'accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, stante la diffusione nei centri storici della tipologia edilizia con porticati, si richiede se le suddette considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività.

In particolare, si chiede se nel caso di alberghi o locali di pubblico spettacolo siano ammissibili gli ingressi e/o le uscite sotto porticato.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 286/4147 sott. 4

Roma, 11/04/2000

Al Comando Provinciale dei VV.F.
00186 – Roma
(rif. Nota n° 40513 del 27/03/2000)

All'Ispettorato Regionale VV.F. per
il Lazio
00144 Roma

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi.–
QUESITO.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l'assenza nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi.

Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Divisione I - Uff. Prevenzione
Prot. n° 40628 del 02/05/2000

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili
Commerciali, Artigianali e Industriali
Piazza Viminale
ROMA

All'Ispettorato Regionale per i VV.F.
per il Lazio
Viale del Ciclismo, 19
00144 Roma

OGGETTO: Impianti idrici antincendio: requisito di continuità – Quesito -.

Nell'esaminare i progetti relativi agli impianti idrici antincendio, a servizio di attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, questo Comando verifica che per gli stessi siano garantite, con continuità, le caratteristiche di pressione e portata, previste dalle varie norme o, in mancanza di queste, dettando idonee prescrizioni in relazione alle caratteristiche dell'insediamento, il livello di rischio, ecc.

Per quanto riguarda l'aspetto della continuità dell'alimentazione idrica, le varie normative (scuole, alberghi, autorimesse, ecc.) indicano che gli impianti devono essere alimentati normalmente dagli acquedotti cittadini e che, qualora non sia possibile garantire le caratteristiche di pressione, portata e continuità temporale richieste, si dovrà far ricorso ad idonea riserva idrica.

Al riguardo, si è avuto modo di constatare che, di norma, le aziende erogatrici del servizio idrico, pur assicurando le caratteristiche di portata e pressione, non ritengono di potersi assumere la responsabilità di garantire la continuità temporale richiesta.

Questo Comando ha, fino ad oggi, ritenuto l'allaccio all'acquedotto cittadino condizione sufficiente al fine di garantire le caratteristiche di continuità di alimentazione idrica degli impianti, interpretando che la preoccupazione del legislatore non fosse quella dell'episodica mancanza di acqua (ad es. per manutenzione dell'acquedotto), quanto l'eventuale inaffidabilità dell'acquedotto stesso, dovuta alle caratteristiche geografiche della zona (periodi dell'anno di forte siccità, ecc.)

A conferma di tale interpretazione potrebbe essere richiamata la differenziazione che opera il D.M. 09/04/94, al punto 11.3.2.4, quando definisce le caratteristiche di un'alimentazione ad alta affidabilità, prescritta per le attività ricettive con più di 500 posti letto.

Proprio in considerazione di quest'ultima differenziazione operata dalla norma, si chiede a codesto Ministero di voler far conoscere se le considerazioni e le interpretazioni di questo Comando siano corrette ovvero se debba, comunque, essere richiesta sempre l'installazione di un'idonea riserva idrica al fine di garantire le caratteristiche di continuità del flusso idrico a servizio degli impianti antincendio.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Luigi ABATE)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 377/4101 sott. 72/C (17)

Roma, 09/05/2000

Al Comando Provinciale dei VV.F.
00186 – Roma
(rif. Nota n° 40628 del 02/05/2000)

OGGETTO: Impianti idrici antincendio – Requisito di continuità. -

Nel riscontrare il quesito in oggetto si concorda con l'avviso espresso al riguardo da codesto Comando, ritenendo che il requisito di continuità dell'alimentazione idrica degli impianti antincendio, collegati ad acquedotto cittadino, non viene meno per una momentanea interruzione dell'erogazione dovuta ad interventi di manutenzione.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
(Stocchi)



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Divisione I - Uff. Prevenzione
Prot. n° 10588 del 20/04/2000

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insedimenti Civili
Commerciali, Artigianali e Industriali
Piazza Viminale
00184 ROMA

All'Ispettorato Regionale per i VV.F.
per il Lazio
Viale del Ciclismo, 19
00144 Roma

OGGETTO: Legge 5.03.90, n° 46 – D.M. 4.05.98 – Certificazioni ai fini del rilascio dei Certificati di prevenzione Incendi – Quesito.

Come noto, il D.M. 4.05.98 prevede, all'art. 2, che alla domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio del C.P.I. debbano essere allegate le dichiarazioni e certificazioni specificate nell'allegato II al decreto stesso. In particolare, al punto 3.1 del suddetto allegato è previsto che per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ricadenti nel campo di applicazione della Legge 5.03.90, n° 46 (quali, ad esempio, gli impianti di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica), la documentazione da allegare è la "dichiarazione di conformità" prevista dall'art. 9 della Legge n° 46/90.

Un perito industriale della Provincia di Roma ha evidenziato al proprio collegio professionale che tale prescrizione risulterebbe non in armonia con quanto previsto dalla citata legge n° 46/90.

All'art. 11 della legge n° 46/90 è, infatti, previsto che il Sindaco rilasci il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la "dichiarazione di conformità" o il "certificato di collaudo" degli impianti, ove previsto.

Per eseguire i collaudi e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della legge, ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 46/90 e dell'art. 9 del D.P.R. 6.12.91, n° 447, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti (nell'ambito delle rispettive competenze), inseriti in appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio.

In sostanza il professionista in questione rappresenta che, sebbene sussista l'obbligo per l'impresa installatrice di rilasciare la "dichiarazione di conformità", debba comunque essere

accettata, in alternativa, il “certificato di collaudo” previsto agli artt. 11 e 14 della Legge n° 46/90, ritenendo inoltre che tale certificato surroghi e sovrasti la dichiarazione di conformità.

Poiché questo Comando, ai fini del rilascio dei C.P.I., accetta, in conformità a quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato II al D.M. 4/05/98, unicamente le dichiarazioni di conformità previste all'art. 9 della Legge 46/90, si prega codesto Ministero di voler fornire il proprio parere al riguardo, anche in considerazione delle frequenti lamentele da parte di professionisti.

Ai fini di una visione più completa della problematica, si trasmette, in allegato, copia della documentazione trasmessa dal Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia.

Si rappresenta, inoltre, che in tale documentazione viene evidenziato che per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n° 46/90, l'art. 6 del D.P.R. n° 392/94 richiede un atto di notorietà dei responsabili dell'amministrazione degli impianti, in sostituzione della dichiarazione di conformità.

Al riguardo, si prega codesto Ministero di voler chiarire quali siano le certificazioni da richiedere, ai fini del rilascio del C.P.I., per gli impianti realizzati prima della data di entrata in vigore della Legge n° 46/90.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 401/4101 sott. 106 (21)

Roma, 18/05/2000

Al Comando Provinciale dei VV.F.
00184 – Roma
(rif. Nota n° 40588 del 20/04/2000)

OGGETTO: Legge n° 46 del 1990 – D.M. 4 maggio 1998 – Dichiarazioni di conformità.

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere di questo Ufficio in merito al quesito prospettato, relativo alla possibilità di presentare in allegato alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi, i certificati di collaudo in alternativa alle dichiarazioni di conformità.

Al riguardo, questo Ufficio fa presente che il rilascio della dichiarazione di conformità è un atto imposto dalla legge n° 46/1990 e che tale legge conferisce alla dichiarazione di conformità i requisiti sufficienti a renderla equivalente, ai fini del rilascio del C.P.I., al certificato di collaudo.

Atteso, quindi, che ogni impianto realizzato successivamente all'entrata in vigore della Legge n° 46 del 1990 è corredato della relativa dichiarazione di conformità, nel D.M. 4 maggio 1998 non è stata fatta menzione dei certificati di collaudo. Tali documenti, infatti, attestano quanto gli installatori sono obbligati a dichiarare in forza di legge assumendo le relative responsabilità nei riguardi degli aspetti di sicurezza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



**Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma**
Ufficio Segreteria
Prot. n° 23/R del 27/05/2000

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insedimenti Civili
Commerciali, Artigianali e Industriali
Piazza Viminale
00184 ROMA

OGGETTO: Quesito relativo alla applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 547/55 e del punto 3.3 dell'allegato III al D.M. 10.03.1998 per attività di cui al n° 87 dell'allegato A al D.M. 16.02.82 –

L'art. 13 del DPR 27 aprile 1955 n° 547, così come modificato dall'art. 33 del D.Leg.vo 14 settembre 1994 n° 626 vieta esplicitamente (co. 8) di ***destinare nei luoghi di lavoro uscite di emergenza le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli ad asse verticale.***

Quindi non risulta che venga vietata espressamente l'installazione di porte scorrevoli ad asse orizzontale. Tale interpretazione è avvalorata dal co. 6 del medesimo articolo in cui ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di quali accorgimenti alternativi debbano essere adottati nei casi in cui non è richiesta l'apertura delle porte nel verso dell'esodo (***...L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre causa, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio***”). e dal co. 7 dell'art. 14 del citato DPR 547/55.

Orbene, eccezione fatta per le attività disciplinate dalle norme di cui al punto 4.4 DM 19/08/1996 (locali di pubblico spettacolo e simili) che prevedono che ***le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel senso dell'esodo a semplice spinta***, non risulta che ci siano altri impedimenti nella realizzazione di uscite munite di porte scorrevoli ad asse orizzontale.

Infatti chi scrive considera le indicazioni del D.M. 10 marzo 1998 (allegato III, punto 3.3... ***“ogni porta sul percorso di uscita deve potere essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo”***) solo ed esclusivamente come uno strumento di indirizzo per quei datori di lavoro che, titolari di attività non ricomprese nell'allegato A al D.M. 16/02/82 e/o nelle tabelle A e B del DPR 689/59, debbano procedere per le attività medesime alla valutazione del rischio di incendio in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Leg.vo 626/94.

Sulla base di quanto sopra esposto chi scrive ha sempre ritenuto che porte scorrevoli ad asse orizzontale disposte su uscite di sicurezza a servizio di attività commerciali e/o ricettive possano essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- Installazione di dispositivo a pulsante posto nelle immediate vicinanze delle porte che ne consentano l'apertura in caso di necessità.
- Installazione di un dispositivo intrinseco ad intervento automatico che pone le stesse in posizione di massima apertura al mancare dell'energia elettrica o guasti al dispositivo di scorrimento.
- Presenza nell'ambito dell'attività di altre uscite di sicurezza munite di porte ad anta apribili nel senso dell'esodo.

Si rappresenta che il presente quesito riveste carattere di estrema urgenza in quanto, tra l'altro, chi scrive ha necessità di valutare la corretta applicazione delle norme citate per una attività commerciale nei confronti della quale è stata emessa dal Comune di Roma una Determinazione Dirigenziale di chiusura.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 448/4122 sott. 54 (9)

Roma, 30/05/2000

Al Comando Provinciale dei VV.F.
00184 – Roma
(rif. Nota n° 23/R del 27/05/2000)

OGGETTO: .Art. 13, comma 6, del D.P.R. n° 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza –Quesito.

Codesto Comando nella nota che si riscontra ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura:

- a) – dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete;
- b) - dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell'uscita, in posizione visibile e segnalato.

Sulla base del disposto dall'art. 13, comma 6, del D.P.R. n° 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n° 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d'arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 478/4155/1 sott. 3

Roma, 13/06/2000

Al Comando Provinciale dei VV.F.
00184 – Roma
(rif. Nota n° 23/R del 27/05/2000)

Per. Ind. Silvano Martalò
Via Zafferana Etnea, 37
00133 ROMA

OGGETTO: .Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo – Risposta a quesiti.

E' pervenuto a questo Ufficio, da parte del libero professionista P.I. Silvano Martalò, richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre 1983.

Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell'edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale.

Per quanto attiene il primo quesito, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell'edificio, così come formulato al più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi.

Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull'area a cielo libero sovrastante o adiacente –ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di “spazio scoperto” così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30/11/1983.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia alla possibilità che i camini di ventilazione possano comprendere anche tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale, lo scrivente ufficio non ravvede – dal punto di vista tecnico – motivi ostativi alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati.

Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 1154/4122/1 sott. 3

Roma, 22/11/2000

All'Ispettorato Regionale VV.F.
Per le Marche
60125 ANCONA
(rif. Nota n° 5746 del 19/10/2000)

Al Comando Provinciale VV.F.
62100 MACERATA
(Rif. nota prot. n° 15040 del 10/10/2000)

OGGETTO: Quesito – Attività ricettive turistico – alberghiere esistenti: termini temporali di adeguamento delle strutture.

Con riferimento ai chiarimenti con le note indicate a margine si precisa quanto segue.

Sulla base dell'art. 6, comma 10, della legge n° 140/99, le attività ricettive turistico – alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, possono completare i lavori di adeguamento alle disposizioni previste al punto 21.2, lettera b), del citato decreto entro il termine stabilito alla successiva lettera C) (20 maggio 2002).

Ciò premesso, per gli adempimenti che presuppongono solo la sostituzione di materiali di arredo e/o rivestimento, la lettera circolare n° P 646/4122/1 del 1° giugno 1999 ha chiarito che non occorre acquisire il parere di conformità sul progetto, essendo sufficiente documentare l'avvenuto intervento secondo le modalità previste dal D.M. 4 maggio 1998 dandone comunicazione al Comando Provinciale VV.F.

Viceversa, per i lavori di adeguamento che presuppongono l'approvazione del progetto, la legge n° 140/99 ed il correlato D.M. dicembre 1999, stabiliscono che entro il 30 giugno 2000 occorre presentare ai competenti uffici comunali, richiesta di concessione edilizia avendo già acquisito a tale data, il parere di conformità sul progetto da parte dei Comandi Provinciali VV.F.

Quanto sopra è naturalmente finalizzato a consentire una opportuna programmazione dei lavori considerando i tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni comunali e quelli per la successiva esecuzione delle misure di adeguamento in modo da poter rispettare la scadenza ultima del 20 maggio 2002.

Si ritiene pertanto che la mancata osservanza della scadenza temporale del 30 giugno 2000 non pregiudichi la possibilità per le attività ricettive esistenti di usufruire della proposta prevista dalla citata legge n° 140/99.

I Comandi provinciali VV.F. dovranno quindi esprimere il proprio parere sui progetti di adeguamento presentati anche in data successiva al 30 giugno u.s., dandone comunicazione all'Amministrazione comunale cui spetta il rilascio della concessione edilizia o di altro atto autorizzativo, per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Ufficio Prevenzione Centrale
Prot. n° 40697 del 15/06/2001

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili
Commerciali, Artigianali e Industriali
c.a. Dott. Ing. Maurizio Stocchi
Via cavour n° 5
00184 ROMA

OGGETTO: Validità N.O.P. per attività alberghiere: presentazione progetto fuori termine

Il Decreto del Min. Int. 4 aprile 1999 e la disposizione nell'art. 6, comma 10 della legge 11/5/99 n° 140 hanno prorogato al 20 maggio 2002 i termini di adeguamento alle norme del D.M. 9/4/94 per le attività alberghiere esistenti.

Tale proroga è stata però subordinata alla acquisizione, da parte del titolare, del necessario parere di conformità sul progetto di adeguamento entro e non oltre il 30 giugno 2000, così come stabilito dal Decreto 20 dicembre 1999.

Alla luce di tali disposizioni si chiede di sapere se:

- **la mancata presentazione del progetto di adeguamento entro i termini previsti, faccia decadere o meno l'efficacia antincendio del nulla osta provvisorio, pur non sussistendo varianti all'organizzazione strutturale o produttiva in grado di pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'attività così come sancito dall'ultimo comma dell'art. 2 della Legge n° 818 del 7 dicembre 1984.**

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 766/4122/1 sott. 3

Roma, 21/06/2001

Allegato n° 1

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 ROMA
(rif. Nota n° 40697 del 15/06/2000)

All'Ispettorato Regionale VV.F.
Per il Lazio
00144 ROMA

OGGETTO: Validità Nulla Osta Provvisorio per attività alberghiere: .presentazione progetto fuori termine.

Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando provinciale VV.F. con la nota indicata a margine, si ribadisce il parere espresso dallo scrivente Ispettorato con la nota n° P 1154/4122/1 sott. 3 del 22 novembre 2000 indirizzata all'Ispettorato Regionale VV.F. per le Marche trasmessa per via informatica alle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in allegato alla nota n° P 1242/4101 sott. 72/C1 (11) del 29 novembre 2000.

Si ritiene pertanto che la mancata presentazione del progetto di adeguamento entro la scadenza del 30 giugno 2000, non inficia la validità del Nulla Osta Provvisori rilasciati per le attività ricettive turistico – alberghiere, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n° 818/84.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Roma, 22/10/2001

LETTERA CIRCOLARE PROT. n° NS

7012/4192 sott. 1

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

e, p.c. AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL
FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Applicabilità del D.Lgs. 334/99 agli inceneritori di rifiuti solidi.

Giungono a questa Amministrazione quesiti in merito alla assoggettabilità degli inceneritori di rifiuti solidi al decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334, al riguardo, si fa presente quanto segue.

Gli inceneritori di rifiuti, quali stabilimenti destinati all'eliminazione di sostanze solide mediante combustione (allegato A, punto 3, del D.Lgs 334/99), sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo qualora le quantità di sostanze detenute siano superiori ai valori di soglia già individuati dall'art. 6 del D.P.R. 175/88 (allegato B, comma 3, del D.Lgs 334/99), ma inferiori ai valori di soglia dell'Allegato 1 del D.Lgs 334/99.

I suddetti obblighi consistono nella predisposizione e presentazione di:

- *“relazione (...) contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriata, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in sito (D.M. 16 marzo 1998, in G.U. n° 74 del 30 marzo 1998, nonché la scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori”.*
- *Piano di emergenza interno* (lettera circolare prot. NS 6817 del 15 ottobre 2001).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Roma, 22/10/2001

PROT. n° NS 70071

Al Comando Provinciale VV.F. di Roma
Via Genova, 3/A
00184 Roma

OGGETTO: Applicabilità del D.Lgs. 334/99 agli inceneritori di rifiuti solidi.

Con riferimento alla nota fax del 16 ottobre 2001 di codesto Comando, si fa presente quanto segue:

- Gli inceneritori di rifiuti, quali stabilimenti destinati all'eliminazione di sostanze solide mediante combustione (allegato A, punto 3, del D.Lgs 334/99), sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo qualora le quantità di sostanze detenute siano superiori ai valori di soglia già individuati dall'art. 6 del D.P.R. 175/88 (allegato B, comma 3, del D.Lgs 334/99), ma inferiori ai valori di soglia dell'Allegato I del D.lgs 334/99

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)